

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Consulenti IT

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Professione libera dedicato ai Consulenti IT"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un prodotto per assicurare la Responsabilità Civile Professionale di Consulenti IT (sia singolo professionista sia studi associati). Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate alcune garanzie opzionali aggiuntive.



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Consulenti IT - Garanzia Base

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per l'esercizio dell'attività di consulente informatico svolta dall'Assicurato nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e delle specifiche abilitazioni e/o autorizzazioni richieste per l'esercizio di ogni attività assicurata, per le perdite patrimoniali cagionate colposamente a terzi, compresi i clienti.

L'assicurazione è prestata anche per i danni colposamente cagionati a terzi, compreso i clienti, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'esercizio dell'attività professionale, esclusa la conduzione e la proprietà dello studio.

L'assicurazione R.C. Consulenti IT è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile.

La copertura assicurativa è valida per la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

L'assicurazione prevede anche la personale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto delle persone delle quali debba rispondere, facenti parte dello studio.

L'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione esercitata comprese eventuali attività professionali complementari dichiarate in polizza.

La garanzia base comprende automaticamente:

- Errori ed omissioni
- Diritti d'autore e marchi di fabbrica;
- Perdita di documenti;
- Eventi speciali;

✓ Condizioni Speciali Facoltative

La garanzia base può essere integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (opzionali):

- Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) (opzionale)

✓ Per tutte le garanzie

La polizza prevede come parametro di premio il Fatturato (o compensi) dell'Assicurato (o dello Studio Associato) e non è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Condizioni Aggiuntive (opzionali).

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Consulente IT, L'assicurazione non vale per:

- * qualsiasi richiesta di risarcimento presentate all'Assicurato da società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell'Assicurato o da cui l'Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato; (Società controllate/collegate)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose; (Lesioni personali e danni a cose)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da qualunque materiale contenuto immesso, divulgato o pubblicato sul sito internet dell'Assicurato, a cui possa accedere vasto pubblico, e di cui l'Assicurato non abbia preventiva cognizione per quanto concerne il contenuto o la fonte del materiale contenuto stesso; (Materiale pubblicato su internet)

materiale contenuto stesso; (Materiale pubblicato su internet)

- * qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile ad una: (Rischio contrattuale puro)
 1. penalità contrattuale in genere.
 2. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
 3. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento
- * qualsiasi richiesta di risarcimento relativa alle spese di correzione o di nuova esecuzione o di completamento di qualunque servizio professionale effettuato dall'Assicurato; (Costi di correzione)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato; (Atti dolosi)

(segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto che costituisca: (Pubblicità falsa o fuorviante)
 1. una rappresentazione falsa e/o una forma di advertising fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell'Assicurato stesso;
 2. un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore;
- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati; (Enti pubblici/Authority di regolamentazione)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione; (Insolvenza)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento: (Pluralità di Assicurati)
 1. di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
 2. nei confronti dell'Assicurato da parte di una Società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte dall'Assicurato.
- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali; (Diritti di brevetto)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato per servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre Società e/o associazioni di cui l'Assicurato sia parte, per la quota di responsabilità a carico delle predette Società e/o associazioni in joint ventures con l'Assicurato, a meno che non si sia ottenuto l'accordo della Società e apposita Appendice alla presente polizza sia stata emessa; (Joint ventures) (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o presunto o minacciato versamento di agenti inquinanti; (Inquinamento)
- * qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'Assicurato dall'uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer; (Accesso non autorizzato)
- * qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:
 1. operazioni sul capitale; 2. Finanziamenti; 3. Ricapitalizzazioni;
 4. liquidazioni o vendite di beni ;5. azioni o quote societarie in genere
 o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti. (Gestione di polizze o servizi finanziari)
- * qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 1. disponibilità di fondi; 2. proprietà immobiliari o personali; 3. beni e/o merci; 4. qualsiasi forma di investimento
 che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. (RC Contrattuale - Valore futuro rendimento)



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie.

! L'assicurazione base R.C. Professionale è prestata per le perdite patrimoniali con una franchigia per ogni sinistro e fino a concorrenza del massimale di polizza. In polizza per alcune garanzie specifiche possono essere previsti limiti e scoperti differenti.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Professionale del commercialista vale per le richieste vale per le richieste di avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell'ambito territoriale dei Paesi dell'Europa.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio , i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. L'eventuale proposta di rinnovo del contratto, qualora prevista da AXA, con evidenza del nuovo premio assicurativo annuo, viene messa a disposizione del Contraente presso l'Agenzia AXA (od ufficio che gestisce il contratto) almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.



Come posso disdire la polizza ?

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non è necessario l'invio di alcuna disdetta .